

## DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori BONATESTA, MACERATINI,  
MONTELEONE, PEDRIZZI, CASTELLANI Carla,  
BEVILACQUA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, CURTO,  
CUSIMANO, DE CORATO, DEMASI, FLORINO, LISI, MAGGI,  
MAGNALBÒ, MARRI, PACE, PALOMBO, SPECCHIA, TURINI  
e VALENTINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 DICEMBRE 1998

---

Interventi in favore delle persone portatrici di *handicap*  
grave

---

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i> 3
Disegno di legge .....	» 5

ONOREVOLI SENATORI. — La legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate ha risentito, nella sua estensione, di eccessivi compromessi dovuti alla carenza, se non alla assoluta mancanza, di una vera «cultura dell'*handicap*» riuscendo così ad essere poco più di una mera enunciazione di affermazioni di principio.

Pertanto, anche in tale qualificante occasione, si è persa l'opportunità di adottare quei provvedimenti finalmente idonei a consentire ai portatori di *handicap*, soprattutto gravi, ed ai loro familiari, di superare le disparità civili e le difficoltà quotidiane dovute anche ad una legislazione spesso vuota e sostanzialmente insensibile alla loro legittima esigenza di poter vivere una esistenza finalmente decorosa, socialmente ricca ed in condizione di maggiore uguaglianza con gli altri cittadini.

La citata legge quadro ha individuato tra i portatori di *handicap* quelli in situazione di gravità, per farne i destinatari di specifiche norme di tutela.

Tale individuazione si è rivelata peraltro troppo generica e, soprattutto, le norme di tutela adottate troppo diluite e quindi sostanzialmente prive di quella efficacia che sarebbe stata necessaria.

Il presente disegno di legge vuole invece finalmente rappresentare una svolta concreta ed efficace nella normativa in favore dei portatori di *handicap* e delle loro famiglie.

I destinatari degli interventi previsti dal presente disegno di legge sono le persone con *handicap* in situazione di gravità riconosciuto e accertato ai sensi della legge quadro n. 104 del 1992.

Peraltro si sono considerate le peculiari difficoltà cui sono costrette le persone con *handicap* in situazione di gravità affette da patologie particolari quali la tetraplegia o le gravi insufficienze intellettive o altri gravi

*handicap* tali da rendere necessaria una assistenza continuativa e permanente, con i più rilevanti oneri conseguenti che devono sopportare unitamente alle loro famiglie; per queste persone si sono predisposti interventi specifici particolarmente rilevanti.

Infatti tra gli importanti interventi previsti nel presente disegno di legge, particolarmente qualificanti sono le specifiche previsioni di cui agli articoli 2 e 5 agli stessi riservati.

Sono così previsti interventi regionali di sostegno integrativi di quelli resi dagli enti locali con assistenza domiciliare qualificata, con l'istituzione di case famiglia e centri di accoglienza, nonché con il rimborso totale delle spese di assistenza sino ad un importo massimo pari al triplo dell'indennità di accompagnamento percepita; alle regioni è altresì attribuita la disciplina delle modalità di realizzazione dei programmi di sostegno resi dagli enti locali; in caso di inadempienza delle regioni è previsto il potere sostitutivo del Presidente del Consiglio dei ministri (articolo 2).

L'articolo 5 detta disposizioni di capitale rilevanza: in considerazione dell'impegno economico connesso all'assistenza delle persone affette dalle patologie particolarmente gravi indicate all'articolo 1, comma 2, del presente disegno di legge, è aumentata l'indennità di accompagnamento a queste spettante e stabilita in misura uguale a quella massima sinora erogata per invalidi civili ovvero per quanti sono affetti da cecità assoluta.

Inoltre si è operata, nello stesso articolo 5, la differenziazione dell'inabilità totale dovuta ad affezioni fisiche da quella dovuta ad affezioni psichiche. Tale differenziazione resasi necessaria per la profonda diversità degli *handicap* ed esigenze conseguenti, comporta la possibilità del cumulo di indennità (sinora concessa solo ai ciechi asso-

luti che fossero anche inabili totali fisici o psichici) anche per le persone totalmente inabili a causa di affezioni fisiche e psichiche.

Gli articoli 3 e 4 dettano norme per gli *standard* delle case-famiglia e dei centri diurni nonché per la qualificazione degli operatori specializzati deputati all'assistenza.

L'articolo 6 prevede numerose e rilevanti agevolazioni fiscali per le persone con *handicap* in situazione di gravità. Molte di queste prevedono quali possibili beneficiari anche i familiari o coloro che li assistono purché conviventi e ciò al fine di favorire la permanenza della persona affetta da invalidità grave nell'ambito familiare anche per i concreti vantaggi economici che possano in qualche modo bilanciare le notevoli spese naturalmente connesse all'assistenza e cura.

Analiticamente i provvedimenti previsti sono i seguenti:

comma 1: stabilire, di fatto, l'esenzione dall'IRPEF per il reddito della casa di abitazione e relative pertinenze, tramite l'elevazione della deduzione prevista dal testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dall'attuale importo fisso all'ammontare complessivo dell'immobile oggetto dell'agevolazione;

comma 2: estendere l'esenzione totale dal pagamento dell'ICI all'abitazione principale;

commi 3 e 4: estendere l'esenzione dall'imposta di successione e donazione in favore dell'invalido grave;

comma 5: elevare da 2.500.000 a 3.500.000 l'onere detraibile costituito dal premio per le assicurazioni sulla vita, quando il beneficiario sia l'invalido grave;

comma 7: ripristinare la non computabilità delle provvidenze economiche per invalidità grave ai fini delle detrazioni per i carichi di famiglia, con espresso beneficio dei familiari o conviventi delle persone con *handicap* grave;

comma 8: ridurre l'aliquota Iva per l'acquisto di apparecchiature destinate alla

comunicazione e prevedere l'esenzione dal pagamento di eventuali tasse per l'utilizzo;

comma 9: estendere l'esenzione della tassa di concessione governativa per l'uso dei telefoni cellulari ai sordomuti;

comma 10: prevedere la detrazione della somma di tre milioni per l'utilizzo dell'autovettura considerata quale indispensabile ausilio protesico.

L'articolo 7, per le analoghe motivazioni sopra esposte (articolo 6, comma 9), ripristina il rimborso totale della spesa per gli adattamenti necessari agli autoveicoli a servizio di invalidi a carico delle Aziende sanitarie locali.

L'articolo 8 sottolinea come per la concessione di agevolazioni e benefici, laddove fosse previsto un limite di reddito, debba farsi riferimento esclusivo al reddito dell'invalido grave con esclusione di ogni cumulo.

L'articolo 9 prevede la possibilità di una aspettativa massima di diciotto mesi per l'invalido grave o per chi lo assiste, senza assegni, ma con la previsione dei contributi figurativi, nonché la corresponsione di un sussidio per la durata dell'aspettativa.

L'articolo 10 prevede una cumulabilità dei permessi di cui all'articolo 33 della legge n. 104 del 1992.

L'articolo 11 considera l'attività lavorativa svolta dall'invalido grave come particolarmente usurante ed estende, anche a questa categoria di lavoratori, i benefici previsti per i lavoratori non vedenti valutandola con la maggiorazione di un terzo ai fini del diritto a pensione e dell'anzianità contributiva.

Si è infine stabilita una specifica presenza dello Stato tramite il Ministro per la solidarietà sociale cui è attribuita la funzione di ripartizione dei fondi, di controllo ed eventuale redistribuzione degli stessi, sentita la Conferenza unificata prevista dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di garantire effettiva tutela e dignità anche a cittadini così svantaggiati.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Soggetti aventi diritto)*

1. Hanno diritto agli interventi ed agevolazioni della presente legge le persone con *handicap* riconosciuto in situazione di gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge, salvo quanto previsto al comma 2 del presente articolo.

2. Hanno diritto agli interventi specifici di cui agli articoli 2 e 5, le persone con *handicap* riconosciute in situazione di gravità di cui al comma 1 affette da tetraplegia, da grave insufficienza intellettiva o da altri gravi *handicap* permanenti tali da rendere necessaria una assistenza continuativa e permanente da parte di operatori specializzati. Tali patologie ammesse agli interventi di cui agli articoli 2 e 5, sono determinate con decreto del Ministro della sanità da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

## Art. 2.

*(Interventi di sostegno specifici)*

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per contribuire alla autonomia della vita, nonché alla piena integrazione familiare e sociale delle persone con *handicap* dovuto a qualcuna delle patologie di cui all'articolo 1, comma 2, disciplinano le modalità di realizzazione dei programmi di sostegno resi a tali persone dagli enti locali.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano programmano altresì piani di sostegno integrativi di quelli pre-

detti, anche mediante piani personalizzati per le persone aventi diritto che ne facciano richiesta. I predetti piani di sostegno si sviluppano con i seguenti interventi:

a) assistenza domiciliare e personale effettuata da operatori specializzati per l'intera giornata;

b) istituzione di case-famiglia e centri diurni di accoglienza ed emergenza;

c) rimborso totale delle spese di assistenza personale documentate per l'importo eccedente l'indennità di accompagnamento percepita dalla persona portatrice di *handicap* grave di cui all'articolo 1, comma 2, sino ad un importo massimo pari al triplo dell'indennità stessa percepita per la singola minorazione ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 4.

3. I piani di cui ai commi 1 e 2 sono determinati da ciascuna regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano con apposita legge da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro della sanità di cui all'articolo 1, comma 2. In mancanza il Presidente del Consiglio dei ministri provvederà con decreto alla emanazione del programma in luogo dell'ente competente inadempiente.

4. Le leggi di cui al comma 3 determinano altresì le modalità di presentazione delle richieste di interventi di sostegno inoltrate dagli interessati direttamente o tramite chi ne ha la legale tutela, nonché gli uffici responsabili dell'istruttoria e del relativo procedimento.

### Art. 3.

#### *(Case-famiglia e centri diurni)*

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge predispongono piani e progetti per l'istituzione di case-famiglia e centri diurni di accoglienza e l'assistenza delle persone con *handicap* riconosciute in situazione di

gravità accertata ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'interno, della solidarietà sociale, della funzione pubblica e degli affari regionali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono determinati gli *standard* minimi delle prestazioni fornite dalle case-famiglia e dai centri diurni di cui al comma 1, indipendentemente dalle condizioni economiche e dall'età degli aventi diritto.

#### Art. 4.

##### *(Operatori specializzati)*

1. Gli operatori assegnati all'assistenza di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *a*), devono essere qualificati professionalmente per adempiere a tutte le mansioni inerenti alla assistenza delle persone fruitrici, comprendendo le eventuali prestazioni paramediche necessarie, nonché provvedere alla mobilità delle persone stesse.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano garantiscono la formazione degli operatori di cui al comma 1 mediante la indizione di appositi corsi di preparazione e qualificazione professionale.

#### Art. 5.

##### *(Indennità di accompagnamento e provvidenze economiche per le pluriminorazioni)*

1. L'indennità di accompagnamento spettante alle persone con *handicap* in situazione di gravità riconosciuta ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge e affette dalle patologie di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, è stabilita

in misura uguale a quella prevista dalla legge 31 dicembre 1991, n. 429.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano all'indennità di accompagnamento per le persone portatrici di *handicap* in situazione di gravità aventi diritto ai sensi dell'articolo 1, comma 2, i meccanismi di adeguamento automatico previsti e richiamati dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 429.

3. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge 21 novembre 1988, n. 508, è sostituito dal seguente:

«2. L'indennità di accompagnamento è concessa:

a) ai cittadini riconosciuti ciechi assoluti;

b) ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale per affezioni fisiche e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua;

c) ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale per affezioni psichiche e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua».

4. L'articolo 2 della legge 31 dicembre 1991, n. 429, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - 1. Alle persone affette da più minorazioni le quali, singolarmente considerate, darebbero titolo ad una delle indennità previste dall'articolo 1, comma 2, lettere a), b) e c) e dall'articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, e successive modificazioni ed integrazioni, spetta una indennità cumulativa pari alla somma delle indennità attribuibili ai sensi delle norme citate».

5. Il rimborso delle spese di assistenza personale, spettante ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera c), nel caso di indennità



cumulativa spettante per più minorazioni ai sensi del comma 4, deve essere contenuto nei limiti previsti dal citato articolo 2, comma 2, lettera c).

Art. 6.

(Agevolazioni fiscali)

1. All'articolo 34, comma 4-*quater*, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente periodo: «La deduzione di cui al presente comma è elevata fino a concorrenza dell'ammontare complessivo del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle sue pertinenze, nel caso in cui il proprietario, ovvero il titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione, sia una persona portatrice di *handicap* in situazione di gravità, accertata ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104».

2. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo la lettera i) è inserita la seguente lettera:

«*i-bis*) gli immobili adibiti ad abitazione principale, così come individuata nell'articolo 8, comma 2, di cui il proprietario, ovvero il titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione, sia una persona portatrice di *handicap* in situazione di gravità, accertata ai sensi dell'articolo 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero su quella di proprietà del genitore, del coniuge, del parente o affine sino al quarto grado, del legale tutore, purché stabilmente convivente e che ne curi la continua assistenza».

3. Dopo il comma 4 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, è aggiunto il seguente comma:

«4-*bis*). Non sono soggetti all'imposta i trasferimenti a favore della persona portatri-

ce di *handicap* in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104».

4. La disposizione di cui al comma 3 si applica alle successioni apertesi ed alle donazioni effettuate a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. All'articolo 13-*bis*, comma 1, lettera *f*), primo periodo, del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «e 500 mila» è inserito il seguente periodo: «Per i premi per le assicurazioni sulla vita del contribuente, qualora unico beneficiario della assicurazione medesima sia una persona portatrice di *handicap* in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il limite dell'importo complessivo è elevato a lire 3 milioni e 500 mila».

6. Sono esenti da imposizione fiscale le somme corrisposte all'unico beneficiario dell'assicurazione sulla vita di una persona portatrice di *handicap* in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

7. All'articolo 12, comma 3, del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «al lordo degli oneri deducibili.» è aggiunto il seguente periodo: «Dalla determinazione del predetto importo sono escluse oltre che le pensioni, gli assegni mensili, le indennità di accompagnamento, anche ogni altra provvidenza economica erogata, per l'invalidità, alle persone portatrici di *handicap* in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 104».

8. Dopo l'articolo 28 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è inserito il seguente:

«Art. 28-*bis*. - (*Riduzione della aliquota Iva per l'acquisto di telefax, sistemi informatici integrati composti sia da hardware e software, fotoriproduttori, apparecchiature complementari e/o sussidiarie imputabili direttamente agli stessi, telefoni cellulari*). -  
1. Al fine di favorire la comunicazione del-

la persona portatrice di *handicap* in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, la stessa ovvero il genitore, il coniuge, il parente o affine entro il quarto grado o il legale tutore, purché stabilmente convivente e che ne curi la continua assistenza, ha diritto ad usufruire del beneficio della riduzione al 4 per cento dell'aliquota della imposta sul valore aggiunto per l'acquisto di telefax, computer, telefoni cellulari ed altre apparecchiature destinate alla comunicazione.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'interessato al momento dell'acquisto deve presentare copia del certificato che attesti il riconoscimento di persona portatrice di *handicap* in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4.

3. Il fruitore delle agevolazioni di cui al presente articolo è esonerato dal pagamento di eventuali tasse a qualsiasi titolo gravanti sull'utilizzo dei dispositivi di che trattasi».

9. L'esenzione dal pagamento della tassa di concessione governativa relativa all'uso del servizio radiomobile di comunicazione spettante ai portatori di *handicap* non deambulanti e a quelli non vedenti, è altresì spettante ai portatori di *handicap* della favella e dell'udito.

10. All'articolo 13-*bis*, comma 1, del citato testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera *c*) è inserita la seguente:

«*c-bis*) per le persone portatrici di *handicap* in situazione di gravità, accertata ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedito capacità motorie permanenti o per i familiari di cui essi sono fiscalmente a carico è riconosciuta una detrazione in misura fissa di lire 3 milioni per le spese connesse all'utilizzo dei mezzi di locomozione ad essi destinati ed i cui adattamenti devono risultare dalla carta di circolazione».

## Art. 7.

*(Trasporti individuali)*

1. All'articolo 27 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, comma 1, le parole: «nella misura del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per l'intero importo».

## Art. 8.

*(Riferimenti di reddito per la concessione di agevolazioni e benefici)*

1. Ai fini della concessione delle agevolazioni e benefici di qualsiasi natura, anche economica, in favore di persone con *handicap* riconosciuto in situazione di gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge, laddove le relative norme legislative e atti e provvedimenti amministrativi facciano riferimento a limiti reddituali e patrimoniali, gli stessi vanno intesi con riferimento esclusivo al reddito e patrimonio personale della persona portatrice di *handicap* grave, con esclusione di qualsiasi cumulabilità con redditi e patrimoni di familiari, conviventi e assistenti a qualsiasi titolo.

2. Restano esclusi dal calcolo del reddito le pensioni, gli assegni e le indennità corrisposte o da corrispondere a persone affette da minorazioni e pluriminorazioni ai sensi dell'articolo 14-*septies*, quarto comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.

## Art. 9.

*(Collocamento in aspettativa)*

1. Il lavoratore portatore di *handicap* in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero il lavoratore genitore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado, il

legale tutore, che assiste una persona portatrice di *handicap* in situazione di gravità accertata, ha diritto di ottenere il collocamento in aspettativa, senza assegni, per periodi di tempo non superiori a diciotto mesi a condizione che tra di essi intercorra, comunque, un periodo di servizio attivo superiore a sei mesi. I periodi di aspettativa sono utili ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, nonché dell'anzianità di servizio. Al lavoratore collocato in aspettativa sono estesi i benefici di cui all'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, *ope legis*, anche se non specificatamente richiesti dallo stesso.

2. Nei casi di cui al comma 1 il datore di lavoro, pubblico e privato, può sostituire il lavoratore in aspettativa ricorrendo a contratti di lavoro a tempo determinato o a contratti di lavoro interinale.

3. Al lavoratore collocato in aspettativa spetta un sussidio di lire 500 mila mensili per la durata dell'aspettativa stessa. La corresponsione del sussidio è a carico dell'INPS.

4. La maturazione del trattamento di quiescenza o del trattamento di fine rapporto durante il collocamento in aspettativa è posto a carico del Fondo di garanzia istituito presso l'INPS di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297.

#### Art. 10.

##### (*Permessi*)

1. Al comma 3, dell'articolo 33, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dopo la parola: «pieno» è inserito il seguente periodo: «Tali permessi sono cumulabili nel corso dell'anno e fruibili anche in unica o diverse soluzioni».

2. I genitori, anche adottivi, i parenti o gli affini entro il terzo grado, lavoratori e conviventi che effettivamente assistono persone con *handicap* in situazione di gravità, riconosciuta ai sensi dell'articolo 3 della

legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge, e affetti dalle patologie di cui all'articolo 1, comma 2 della presente legge, hanno diritto ad usufruire del permesso di cui al comma 3 dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche non alternativamente, sino ad un massimo di due beneficiari contemporaneamente.

3. Il comma 4, dell'articolo 33, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è sostituito dal seguente:

«4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti dall'articolo 7 della citata legge n. 1204 del 1971, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 7 e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903. I periodi di assenza di cui ai commi da 1 a 3 sono computati nell'anzianità di servizio, compresi gli effetti relativi al trattamento di fine rapporto, alle ferie ed alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia e sono a carico dell'INPS».

#### Art. 11.

##### *(Agevolazioni in materia pensionistica)*

1. Le attività lavorative delle persone portatrici di *handicap* in situazione di gravità riconosciuta ai sensi dell'articolo 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e accertata ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge sono considerate particolarmente usuranti; conseguentemente a tali persone viene esteso il beneficio di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 29 marzo 1985, n. 113, anche agli effetti dell'anzianità assicurativa.

#### Art. 12.

##### *(Ripartizione delle risorse)*

1. Ai fini della attuazione della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 60 miliardi per l'anno 1999, di lire 90 miliardi

per l'anno 2000 e di lire 90 miliardi per l'anno 2001.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, censiscono il numero degli aventi diritto alle prestazioni di cui alla presente legge, dandone comunicazione al Ministro per la solidarietà sociale. Sulla base delle indicazioni ricevute, il Ministro per la solidarietà sociale, predispone il piano di ripartizione dei finanziamenti di cui al comma 1.

#### Art. 13.

##### *(Disposizioni finali)*

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono una relazione sull'attività svolta e sullo stato di attuazione della presente legge al Ministro per la solidarietà sociale formulando proposte per migliorare le condizioni delle persone di cui all'articolo 1, commi 1 e 2.

2. Qualora entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non abbiano erogato o impegnato i finanziamenti loro assegnati ai sensi del comma 2 dell'articolo 6, il Ministro per la solidarietà sociale, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dispone un nuovo piano di ripartizione delle risorse assegnate.

#### Art. 14.

##### *(Coperura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge pari a lire 60 miliardi per il 1999, a lire 90 miliardi per il 2000 e lire 90 miliardi per il 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001 nell'ambito dell'unità previ-

sionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.